

all'art. 1, comma 2, nel limite massimo di venti unità, direttamente impegnato nelle attività di cui all'art. 1, fatta eccezione per il personale dirigenziale, è riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 30 ore mensili effettivamente rese, per la durata dello stato d'emergenza, ulteriori rispetto a quelle già autorizzate dai rispettivi ordinamenti.

Art. 5.

1. Per la realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il commissario delegato può provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, art. 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 10-bis, 11, 14, 14-bis, 14-ter., 14-quater e 16, e successive modifiche ed integrazioni;

decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 9, 11, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 141, 144, 145, 241 e 243;

decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti necessarie all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006;

leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse agli interventi previsti dalla presente ordinanza.

Art. 6.

1. Commissario delegato trasmette, con cadenza mensile, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attività espletate ai sensi della presente ordinanza, nonché, allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.

Art. 7.

1. Entro dieci giorni prima della scadenza dello stato d'emergenza, si provvede ai sensi dell'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2013

Il Capo del Dipartimento
GABRIELLI

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 31 maggio 2013.

Ordinanza di protezione civile finalizzata a favorire e regolare il subentro dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità nel territorio della provincia di Caserta e zone limitrofe in relazione al rischio sanitario connesso all'elevata diffusione della brucellosi negli allevamenti bufalini. (Ordinanza n. 87).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 100/2012, dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariati ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3634 del 21 dicembre 2007, n. 3660 del 5 marzo 2008, n. 3675 del 28 maggio 2008, n. 3710 del 31 ottobre 2008, n. 3764 del 6 maggio 2009, n. 3791 del 15 luglio 2009, n. 3807 del 15 settembre 2009, n. 3829 del 27 novembre 2009, n. 3841 del 19 gennaio 2010, n. 3886 del 9 luglio 2010, n. 3916 del 30 dicembre 2010 e n. 3932 del 7 aprile 2011 e n. 3967 del 1° ottobre 2011, nonché le note del Ministero della salute del 30 novembre 2012 e del Commissario delegato del 6 novembre 2012;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Considerata, altresì, l'esigenza di garantire il corretto subentro dell'istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno nel completamento degli interventi ancora in corso di definizione;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità in atto;

Sentito il Ministero della salute;

Acquisita l'intesa della regione Campania;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;



Dispone:

Art. 1.

1. L'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno è individuato quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità nei territorio della provincia di Caserta e zone limitrofe in relazione al rischio sanitario connesso all'elevata diffusione della brucellosi negli allevamenti bufalini.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al subentro del medesimo Istituto nel coordinamento degli interventi. Egli è autorizzato a porre in essere, entro trenta giorni dal trasferimento della documentazione di cui al successivo comma 3, le attività occorrenti per il proseguimento, in regime ordinario, delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi all'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, unitamente ai beni ed alle attrezzature utilizzate.

3. Il dott. Vito Amendolara, Commissario delegato ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886/2010 e successive modifiche ed integrazioni, provvede entro dieci giorni dall'adozione del presente provvedimento a trasferire al Commissario dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale ed ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.

4. La regione Campania subentra al Commissario delegato *pro tempore* nelle funzioni di valutazione, vigilanza e controllo del «Programma per la biosicurezza delle aziende bufaline» di cui all'art. 4-*bis* dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3634/2007 e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine la regione Campania ed il commissario dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno provvedono mediante apposita convenzione ad apportare le modifiche ai decreti commissariali n. 170/2012 e n. 171/2012 limitatamente agli aspetti concernenti il predetto subentro.

5. Il Commissario dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2 può avvalersi delle strutture organizzative del medesimo istituto, nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Commissario dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5128, che viene allo stesso intestata per dieci mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il Commissario dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una dettagliata relazione semestrale sullo stato di avanzamento delle attività condotte per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, con relativo quadro economico.


7. Per il completamento delle iniziative di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c*) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3634/2007, e successive modifiche ed integrazioni, il Commissario dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno è autorizzato all'utilizzo delle economie, pari ad euro cinque milioni, rinvenimenti dallo stanziamento disposto dall'art. 7, comma 5-*bis* dell'ordinanza n. 3634/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

8. Qualora a seguito dei compimento delle iniziative di cui al comma 5 residuino delle risorse sulla contabilità speciale, Commissario dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno può predisporre un piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-*quater* dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Tale piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.

9. A seguito dell'avvenuta approvazione del piano di cui al comma 8 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue relative al predetto piano giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite sul bilancio dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del piano di cui al presente comma.

10. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 8 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della protezione civile.

11. All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sui conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo della protezione civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.



12. Il predetto Commissario dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 6, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.

13. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2013

Il Capo del Dipartimento
GABRIELLI

13A04958

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA
PROTEZIONE CIVILE 31 maggio 2013.

Ulteriori disposizioni di protezione civile inerenti la rimozione e il recupero della nave da crociera Costa Concordia nel territorio del comune dell'Isola del Giglio. (Ordinanza n. 88).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui è stato dichiarato, fino al 31 gennaio 2013, lo stato di emergenza in relazione al naufragio della nave da crociera Costa Concordia, nel territorio del Comune dell'Isola del Giglio (GR);

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3998 del 20 gennaio 2012, così come integrata dall'art. 1 dell'ordinanza n. 4003 del 16 febbraio 2012;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4019 del 27 aprile 2012 e n. 4023 del 15 maggio 2012;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 1° febbraio 2012, n. 11, con cui è stato stabilito che, in deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012, n. 59, atteso il permanere delle gravi condizioni di emergenza ambientale, fino al 31 dicembre 2013 continuano a produrre effetti, tra le altre, le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3998 del 20 gennaio 2012;

Vista la nota 17003/3/-Gab/Uff.III-Prot.Civ. del 4 luglio 2012 con la quale il Ministero dell'interno ha comunicato l'ammontare dei costi sostenuti in emergenza, sino alla data del 30 aprile 2012, per un importo di € 4.284.767,31;

Vista la nota 5833 del 22 gennaio 2013 con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha comunicato l'ammontare dei costi sostenuti in emergenza, sino alla data del 15 maggio 2012, per un importo di € 792.545,55;

Vista le note del 4 dicembre 2012 e del 7 febbraio 2013 con le quali la Costa Crociere S.p.A si è dichiarata disponibile a rimborsare gli importi di € 4.284.767,31 e di € 792.545,55 in favore rispettivamente del Ministero dell'interno e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le spese sostenute per far fronte all'emergenza;

Viste le note del 10 aprile 2013 dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del 24 aprile 2013 dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'interno;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Acquisita l'intesa della regione Toscana con nota dell'11 marzo 2013;

Dispone:

Art. 1.

1. Sulla base delle motivazioni di cui in premessa, Costa Crociere S.p.A. provvede al diretto rimborso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei costi sostenuti sino alla data del 15 maggio 2012 per un importo complessivo di € 792.545,55, nonché al rimborso diretto al Ministero dell'interno dell'importo di € 4.284.767,31 per oneri di natura straordinaria sostenuti sino alla data del 30 aprile 2012.

2. L'importo di cui al comma 1 di spettanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pari a complessivi € 792.545,55, è versato:

quanto ad € 775.058,40, presso la Banca d'Italia — Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato — con imputazione al Capo 32, Capitolo 2595 «Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» dello stato di previsione del bilancio di entrata dello Stato — Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, causale «recupero costi in occasione dell'emergenza Costa Concordia»;

quanto ad € 7.084,50, presso la Banca d'Italia — Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato — con imputazione al Capo 32, Capitolo 2595 «Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» dello stato di previsione del bilancio di entrata dello Stato — Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, causale «compensi accessori per il personale del Ministero maturati in occasione dell'emergenza Costa Concordia»;

quanto ad € 10.402,65 presso la Banca d'Italia — Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato — con imputazione al Capo 15, Capitolo 2454 PG 03 «Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati ecc...» del bilancio di entrata dello Stato — Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, causale «compensi accessori per il personale del reparto ambientale marino maturati in occasione dell'emergenza Costa concordia».

